

Deliberazione della Giunta esecutiva n. 103 di data 24 giugno 2013

Oggetto: Affidamento incarico di direttore dell'esecuzione e direzione artistica per l'allestimento della Casa del Parco "Geopark" a Carisolo e relativo impegno di spesa.

Il Comune di Carisolo ha concesso in comodato al Parco, per il periodo di anni venti, parte della p.ed. 161 denominata "Ex Scuola Elementare", piano secondo e sottotetto, e parte della p.ed. 2, piano terzo e sottotetto, entrambi in C.c. Carisolo, al fine di adibirle a Casa del Parco.

Nel contratto di comodato l'Ente Parco si è impegnato a realizzare a proprie spese il progetto di ristrutturazione dell'edificio, limitatamente al lotto relativo alla parte di edificio destinata ad ospitare il Centro Visitatori, e l'allestimento del centro, da effettuare alla conclusione dei lavori di ristrutturazione, eseguiti dal Comune, Ente proprietario dell'immobile.

I lavori di ristrutturazione dello stabile, ad opera del Comune di Carisolo, sono in fase di conclusione. La consegna al Parco è prevista nel settembre 2013.

Con deliberazione della Giunta esecutiva n. 163 di data 17 dicembre 2004 è stato affidato al dott. Leo Unterholzner di Lana (BZ), legale rappresentante della Società EXPONATIROL S.r.l., l'incarico di elaborazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, dell'allestimento della Casa del Parco sita nel Comune di Carisolo.

In data 22 luglio 2005 il dott. Leo Unterholzner ha consegnato al Parco il progetto preliminare dell'allestimento, nel rispetto dei termini previsti nella convenzione di incarico di data 30 marzo 2005, prot. n. 1164.

Tale proposta è stata più volte discussa e rivista con la Direzione del Parco, ed infine, in data 22 gennaio 2009, con nota prot. n. 262/VIII/7/2, è stata comunicata al dott. Leo Unterholzner l'approvazione da parte della Direzione del progetto grafico preliminare dell'allestimento, nell'ultima versione consegnata in data 17 dicembre 2008, e che pertanto lo stesso doveva provvedere alla progettazione definitiva ed esecutiva.

Visto il riconoscimento avvenuto nel 2008 del Parco come European e Global UNESCO Geopark e vista l'importanza della realizzazione di un centro d'interpretazione del Geoparco, indicata come primo punto di miglioramento nella lettera ufficiale di riconoscimento da parte della Rete Europea, si è deciso di destinare la Casa del Parco di Carisolo a questo scopo.

Pertanto la Casa del Parco, inizialmente dedicata alla tematica dell'acqua, è ora destinata al tema della geologia del Parco e soprattutto alla sua geomorfologia e alla lettura del paesaggio. L'acqua rivestirà ancora un ruolo importante, essendo uno dei principali agenti morfogenetici che hanno modellato il territorio del Geoparco, anche se con un taglio diverso, finalizzato a risaltare le interrelazioni con la geologia.

Nel rispetto dei tempi previsti dalla convenzione il progettista ha consegnato al Parco la progettazione definitiva. Successivamente sono stati richiesti dal Parco ulteriori adeguamenti o integrazioni all'allestimento. In data 6 aprile 2011 è stato riconsegnato il progetto definitivo completo (3 copie cartacee oltre alla versione digitale).

Con provvedimento del Direttore n. 69 di data 18 aprile 2011 è stato approvato in linea tecnica tale progetto definitivo relativo all'allestimento della Casa del Parco "Geopark" a Carisolo.

Con deliberazione della Giunta esecutiva n. 166 di data 14 dicembre 2012 è stato affidato un incarico a Exponatirol S.r.l. per la Direzione Lavori, misura e contabilità dei lavori di allestimento della Casa del Parco Geopark di Carisolo. Con deliberazione della Giunta esecutiva n. 27 di data 7 marzo 2013, ai sensi dell'art. 21-quinquies e 21-nonies-della Legge n. 241/1990, la Giunta esecutiva ha ritirato la propria precedente deliberazione n. 166 di data 14 dicembre 2012.

Con determinazione del Direttore n. 33 di data 11 febbraio 2013 è stato approvato a tutti gli effetti il progetto esecutivo di allestimento della Casa del Parco "Geopark" p.ed. 161 e p.ed. 2 in C.C. Carisolo che prevede un importo complessivo di € 757.916,62.

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 706 di data 19 aprile 2013 è stata effettuata la presa d'atto degli esiti dell'istruttoria in merito alle richieste di finanziamento, ed in particolare è stato concesso al Parco un contributo pari a € 573.859,32 per l'allestimento della Casa del Parco "Geopark" di Carisolo.

Con determinazione del Direttore n. 87 di data 28 maggio 2013 è stato stabilito di procedere con l'affidamento dell'allestimento della Casa del Parco mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 55 del D.lgs. 163/2006 e ss.mm. stabilendo come criterio di aggiudicazione l'offerta economicamente più vantaggiosa.

Poiché risulta necessario procedere con l'affidamento dell'incarico di Direttore dell'esecuzione e direzione artistica, per l'allestimento della Casa del Parco Geopark di Carisolo, ai sensi dell'art. 299 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, ed avendo la necessaria disponibilità di bilancio, sono stati richiesti verbalmente all'arch. Walter Karl Dietl (per l'incarico di Direttore dell'esecuzione) e al dott. Leo Unterholzner della ditta

Exponatirol S.r.l. con sede a Lana (BZ) (per l'incarico di Direttore artistico), i preventivi di parcella.

Con nota di data 20 giugno 2013, ns. prot. n. 3228/I/26 dd. 21/06/2013, l'arch. Walter Karl Dietl ha fatto pervenire il preventivo di parcella relativo alle prestazioni di Direzione dell'esecuzione, e con nota di data 20 giugno 2013, ns. prot. n. 3227/I/26 dd. 21/06/2013, il dott. Leo Unterholzner ha fatto pervenire il preventivo di parcella relativo alle prestazioni di Direzione artistica.

Per la formulazione dei preventivi i professionisti si sono basati sul seguente calcolo:

A	Totale contabilità e Direzione esecuzione e Direzione artistica	€ 26.927,04
B	Spese 30% di A	€ 8.078,11
C	Totale A+B	€ 35.005,15
D	Sconto 30% di A	€ 8.078,11
E	Totale scontato	€ 26.927,04
F	C.N.P.A.I.A 4% su quota architetto arch.	€ 538,54
	I.V.A 21%	€ 5.767,77
	Totale contabilità e direzione lavori	€ 33.233,36

I preventivi presentati prevedono che:

- ✓l'ammontare per la Direzione dell'esecuzione del contratto e contabilità dell'allestimento è valutato pari al 50% del totale scontato indicato nella tabella soprastante, e precisamente pari a € 13.463,52 oltre al 4% del C.N.P.A.I.Ae all'I.V.A al 21%;
- ✓l'ammontare per la Direzione Artistica del contratto è valutata pari al 50% del totale scontato indicato nella tabella sopra e precisamente pari a € 13.463,52 oltre all'I.V.A al 21%;

Considerato che il dott. Leo Unterholzner e l'arch. Walter Karl Dietl hanno presentato la dichiarazione di essere in regola con i versamenti contributivi.

Alla luce di quanto sopra, risulta necessario:

1. affidare all'arch. Walter Karl Dietl l'incarico di Direzione dell'esecuzione, misura, contabilità e redazione del Certificato di Verifica, relativi all'allestimento della Casa del Parco "Geopark" a Carisolo, per un importo pari a € 13.463,52 oltre al C.N.P.A.I.A 4% ed al I.V.A al 21%;
2. affidare al dott. Leo Unterholzner di Lana (BZ), legale rappresentante della Società EXPONATIROL S.r.l. l'incarico di Direzione artistica relativa all'allestimento della Casa del Parco "Geopark" a Carisolo, per un importo pari a € 13.463,52 più I.V.A al 21%;

3. approvare lo schema di convenzione con l'arch. Walter Karl Dietl che regola i rapporti con il professionista, allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale;
4. approvare lo schema di convenzione con il dott. Leo Unterholzner di Lana (BZ), legale rappresentante della Società EXPONATIROL S.r.l. che regola i rapporti con il Direttore Artistico, allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale;
5. autorizzare il Direttore del Parco, ai sensi dell'articolo 14 del D.P.P. 21 gennaio 2010, n. 3-35/leg., a firmare le convenzioni di cui ai punti 3 e 4.
6. effettuare l'impegno di spesa sul capitolo 2910 art. 1 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario in corso per far fronte alla spesa derivante dal presente provvedimento e pari ad euro 26.927,04, al netto degli oneri fiscali e previdenziali, per un importo complessivo di euro 33.233,36.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA ESECUTIVA

- udita la relazione;
- visti gli atti citati in premessa;
- vista l'opportunità della spesa;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale 27 dicembre 2012, n. 2987, che approva il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013, il bilancio pluriennale 2013 - 2015, il Programma annuale di gestione 2013, nonché l'aggiornamento del Programma pluriennale 2011-2015 del Parco Adamello - Brenta;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale 14 giugno 2013, n. 1176, che approva l'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 e pluriennale 2013-2015 dell'Ente Parco Adamello - Brenta;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale 14 giugno 2013, n. 1177, che approva la Variante al programma annuale di gestione 2013;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale 26 gennaio 2001, n. 176, che approva il "Regolamento di attuazione del principio della distinzione tra funzioni di indirizzo politico - amministrativo e funzione di gestione" del Parco Adamello - Brenta;
- vista la deliberazione della Giunta esecutiva 28 dicembre 2012, n. 182, che approva l'ammontare delle risorse finanziarie assegnate al Direttore dell'Ente per l'anno 2013 e pluriennale 2013 - 2015;
- vista la deliberazione della Giunta esecutiva 28 dicembre 2012, n. 183, che approva il Programma di attività del Direttore dell'Ente per l'anno 2013;
- visto lo stanziamento di bilancio che presenta la necessaria disponibilità;

- vista la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e successive modifiche;
- vista la legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 e successive modifiche;
- vista la legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 e il D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg.;
- vista la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 e successive modifiche e il D.P.P. di data 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg. *"Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dei parchi naturali provinciali, nonché la procedura per l'approvazione del Piano del Parco (articoli 42, 43 e 44 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11)"* e successive modifiche a voti unanimi espressi nelle forme di legge;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

delibera

- 1) di affidare all'arch. Walter Karl Dietl l'incarico di Direzione dell'esecuzione, misura, contabilità e redazione del Certificato di Verifica, relativi all'allestimento della Casa del Parco "Geopark" a Carisolo, per un importo pari a € 13.463,52 oltre al C.N.P.A.I.A 4% ed al I.V.A al 21%;
- 2) di affidare al dott. Leo Unterholzner di Lana (BZ), legale rappresentante della Società EXPONATIROL S.r.l. l'incarico di Direzione artistica relativa all'allestimento della Casa del Parco "Geopark" a Carisolo, per un importo pari a € 13.463,52 più I.V.A al 21%;
- 3) di approvare lo schema di convenzione con l'arch. Walter Karl Dietl che regola i rapporti con il professionista, allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale (allegato 1);
- 4) di approvare lo schema di convenzione con il dott. Leo Unterholzner di Lana (BZ), legale rappresentante della Società EXPONATIROL S.r.l. che regola i rapporti con il Direttore Artistico, allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale (allegato 2);
- 5) di autorizzare il Direttore del Parco, ai sensi dell'articolo 14 del D.P.P. 21 gennaio 2010, n. 3-35/leg., a firmare le convenzioni di cui ai punti 3 e 4;
- 6) di effettuare l'impegno di spesa sul capitolo 2910 art. 1 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario in corso per far fronte alla spesa derivante dal presente provvedimento e pari ad euro 26.927,04, al netto degli oneri fiscali e previdenziali, per un importo complessivo di euro 33.233,36;

MC/ValC/ad

Adunanza chiusa ad ore 18.15.

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario
f.to ing. Massimo Corradi

Il Presidente
f.to Antonio Caola

Allegato 1)

PARCO NATURALE ADAMELLO - BRENTA (STREMBO)

Prot. n.

Rep. n.

SCHEMA DI CONVENZIONE

contenente le norme e le condizioni per il conferimento dell'incarico di Direzione dell'Esecuzione, misura e contabilità, e di redazione del Certificato di Verifica, relativo ai lavori di allestimento della Casa del Parco "Geopark" a Carisolo.

Tra i Signori

1. dott. Roberto Zoanetti, nato a Tione di Trento il 25 aprile 1959, domiciliato per la carica in Strembo, presso la sede del Parco Adamello – Brenta, codice fiscale 95006040224, il quale agisce in rappresentanza dello stesso, nella sua qualità di Direttore, investito dei poteri di stipulazione dei contratti deliberati dalla Giunta esecutiva dell'Ente medesimo, ai sensi dell'art. 14 del D.P.P. 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg, e

2. arch. Walter Karl Dietl, nato a Covelano (BZ) il 07 dicembre 1945, codice fiscale: DTLWTR45T07I729U e residente a Silandro-Corzes (BZ) Via Herrengasse 16, Cap. 39028;

- in conformità alla deliberazione della Giunta esecutiva del Parco n. 103 di data 24 giugno 2013 che ha autorizzato la stipula del presente atto; si stipula quanto segue:

CONVENZIONE

Articolo 1

Comma 1)

Il Parco Naturale Adamello Brenta, di seguito denominato "Parco" o "Amministrazione", affida all'arch. Walter Karl Dietl, di seguito denominato "Professionista" che accetta, nell'ambito dei lavori di allestimento della Casa del Parco "Geopark" a Carisolo, l'incarico di Direzione dell'Esecuzione, misura e contabilità, e di redazione del Certificato di Verifica, alle condizioni stabilite prioritariamente nella presente convenzione e in secondo luogo nel Capitolato Speciale per l'affidamento degli incarichi di Direttori dell'esecuzione e/o artistici che, previa verifica e sottoscrizione delle parti contraenti, viene allegato alla stessa convenzione quale sua parte integrante sotto la lettera "A".

Comma 2)

Il Professionista deve attenersi alle disposizioni normative vigenti in materia di direzione, misura e contabilità, con particolare riferimento al D.lgs 163/2006 e s.m nonché al relativo regolamento di Attuazione, alla legislazione provinciale in materia di contratti pubblici, nonché alla normativa statale in materia di antimafia. Sarà cura, inoltre, del professionista procedere ai controlli tecnico/amministrativi necessari al fine del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e ss.mm..

Comma 3)

L'incarico si ritiene concluso con la consegna al Parco, da parte del professionista, della contabilità finale e del certificato di verifica di conformità ai sensi dell'art. 322 del D.P.R. 207/2010.

Articolo 2

(Compensi)

Comma 1)

L'ammontare del compenso dovuto al professionista per l'esecuzione dell'incarico oggetto della presente convenzione, al netto degli oneri fiscali e previdenziali da determinarsi nella misura di Legge, comprensivo di tutte le voci risultanti dal preventivo di parcella di data 20 giugno 2013, che viene allegato alla presente convenzione quale sua parte integrante sotto la lettera "B", è determinato nell'importo complessivo di € 13.463,52 (tredicimilaquattrocentosessantatre/52) ed è costituito dalle seguenti voci:

a) Direzione dell'esecuzione e contabilità	€ 13.463,52
b) Spese (30% di a))	€ 4.036,05
c) Detrazione sconto 30% su onorari	€ 4.036,05
TOTALE	€ 13.463,52

L'onorario sarà riferito all'importo lordo dei lavori.

Comma 2)

Il compenso di cui al comma 1) è corrisposto dal Parco al professionista previa emissione di fattura e con le seguenti modalità di pagamento:

a) pagamenti in acconto fino al 90% (novanta per cento) del TOTALE indicato al comma precedente, proporzionalmente al progresso delle forniture eseguite, risultante dai successivi stati di avanzamento o da altri documenti contabili;

b) pagamento del saldo corrispondente al residuo 10% (dieci per cento) del TOTALE indicato al comma precedente, dedotti gli eventuali pagamenti di cui alla lettera a), ad avvenuta approvazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, con esito positivo. Le competenze dovute al Professionista sono comunque saldate dal Parco entro un anno dalla consegna, allo stesso, della contabilità finale e del certificato di verifica di conformità ai sensi dell'art. 322 del D.P.R. 207/2010.

Comma 3)

Al fine della corresponsione dei pagamenti il Professionista è autorizzato ad emettere la relativa fattura alle seguenti scadenze:

a) per gli acconti di cui alla lettera a) del Comma 2), ad avvenuta emissione degli stati di avanzamento delle forniture o dei documenti equivalenti;

b) per il saldo di cui alla lettera b) del Comma 2), ad avvenuta approvazione del certificato di verifica di conformità ai sensi dell'art. 322 del D.P.R. 207/2010.

Articolo 3

(Assistenza ai lavori)

Comma 1)

Considerata la specialità dell'intervento che obbliga ad una presenza cospicua presso il cantiere, e la natura particolare delle opere,

L'Amministrazione concorda con il Professionista, che accetta, di eseguire l'assistenza necessaria minima settimanale, con onere già compreso nelle spese esposte nella parcella di Direzione dell'esecuzione, misura e contabilità dei lavori, di cui all'art. 2 (due).

Articolo 4

(Ripartizione oneri fiscali ed assimilati)

Comma 1)

L'imposta di bollo relativa alla stipulazione della presente convenzione è a carico del Professionista, mentre il contributo integrativo alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti e l'imposta I.V.A. sul compenso e sul predetto contributo sono a carico del Parco, quale destinatario della prestazione.

Con la firma della presente convenzione, il tecnico dichiara sotto la propria responsabilità di non trovarsi in condizioni di incompatibilità temporanea o definitiva, con l'espletamento dell'incarico, a norma delle vigenti disposizioni di legge, di non essere interdetto - neppure in via temporanea - dall'esercizio della professione.

Il contraente, a pena di nullità assoluta del presente contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136 di data 13 agosto 2010.

Si stabilisce che il contratto è risolto di diritto (art. 1456 codice civile), in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di bonifici bancari o postali, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni scaturenti dal presente contratto.

Il professionista dovrà comunicare al Parco gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti si impegnano, inoltre, a provvedere a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare il codice CIG (_____), attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, servizi e forniture richiesto dalla stazione appaltante.

Si conviene, inoltre, che qualsiasi pagamento inerente il presente contratto rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori.

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma II, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Redatto in un unico esemplare, letto, accettato e sottoscritto.
Strembo,

IL DIRETTORE
dott. Roberto Zoanetti

IL PROFESSIONISTA
arch. Walter Karl Dietl

Parte integrante e sostanziale della deliberazione della Giunta esecutiva
del *24 giugno 2013*, n. *103*.

Il Segretario
f.to ing. Massimo Corradi

Il Presidente
f.to Antonio Caola

ALLEGATO A

CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DI DIRETTORI DELL’ESECUZIONE E/O ARTISTICI

ART. 1

(Ambito di applicazione)

Comma 1)

Il presente capitolato reca le clausole contrattuali da applicarsi agli affidamenti di incarichi di direttori dell’Esecuzione e/o artistici a Professionisti esterni al Parco, ulteriori rispetto a quelle previste nella convenzione di affidamento dell’incarico, di seguito denominata “convenzione”.

ART. 2

(Obblighi di informazione)

Comma 1)

Il Professionista è tenuto, in linea con quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di direzione, contabilità e collaudo dei lavori dello Stato e secondo le indicazioni prescritte dall’Amministrazione, ad informare la stessa sull’andamento dei lavori.

In tal senso potranno essere raggiunte intese per la presentazione di sintetiche relazioni o per lo svolgimento di incontri a scadenza periodica, salvo comunque sempre l’obbligo per il Professionista di comunicare tempestivamente all’Amministrazione il verificarsi di eventi o circostanze di rilevante importanza.

Nell’ambito della direzione dell’esecuzione il professionista è chiamato comunque a rapportarsi ai fini di un coordinamento complessivo oltre che con il Parco, con tutti i soggetti interessati ai lavori.

ART. 3

(Modalità di pagamento)

Comma 1)

Tutti i pagamenti saranno effettuati entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento da parte del Parco della fattura emessa dal Professionista o dallo/a studio/società presso il/la quale il professionista è domiciliato.

Comma 2)

Nel caso in cui il pagamento dei corrispettivi maturati non avvenga entro i previsti 30 (trenta) giorni, non per colpa del Professionista, lo stesso è fin d’ora autorizzato ad attivare la cessione del proprio credito presso la Banca che effettua il servizio di Tesoreria del Parco, presentando la fattura vistata dal Direttore del Parco. In tal caso le spese e gli interessi derivanti dalla cessione del credito saranno a totale carico del Parco.

Comma 3)

Nel caso di risoluzione del contratto di appalto relativo alla fornitura di cui all’oggetto, l’onorario è commisurato all’importo complessivo delle prestazioni eseguite. Il relativo importo è liquidato dopo l’avvenuta approvazione da parte del Parco del certificato di verifica di conformità ai sensi dell’art. 322 del D.P.R. 207/2010.

Comma 4)

Nessun compenso o indennizzo spetta al Professionista nel caso in cui l'allestimento, per qualsiasi motivo non siano comunque iniziati.

ART. 4

(Perizie di variante)

Comma 1)

La progettazione di eventuali varianti da redigersi durante il corso dell'allestimento e la relativa direzione dell'esecuzione saranno affidate al Professionista incaricato della Direzione dell'esecuzione dell'allestimento e al Direttore artistico, previa autorizzazione del Direttore del Parco nel merito.

All'affidamento di tale incarico si provvederà con nota del Direttore del Parco, nella quale sarà indicato anche l'importo da corrispondersi quale compenso, ovvero mediante stipula di atto aggiuntivo, applicando le medesime condizioni previste per il contratto originario, a seconda dello strumento ritenuto più opportuno dallo stesso Direttore.

Comma 2)

Il corrispettivo per le varianti è rapportato alle effettive prestazioni rese.

Comma 3)

Nel caso in cui il Professionista non sia stato incaricato anche della progettazione, egli è tenuto a consultare il progettista per avere tutte le notizie ed informazioni necessarie per la redazione della perizia.

Comma 4)

Nel caso di incarico globale, comprendente la progettazione, nessun compenso è dovuto al Professionista dal Parco Adamello - Brenta qualora la variante progettuale si renda necessaria e/o opportuna a causa di errori od omissioni progettuali.

ART. 5

(Risoluzione per inadempimento)

Comma 1)

Il Parco si riserva la facoltà, consentita dall'art. 1456 del Codice Civile, di risolvere la convenzione qualora il Professionista non svolga con diligenza le funzioni e mansioni previste a carico della direzione dell'esecuzione dalla vigente normativa in materia.

Comma 2)

Qualora il Parco eserciti la facoltà di risoluzione di cui al comma 1), spetta al Professionista, in quanto compatibile, il compenso previsto dall'art. 10 della Legge 2 marzo 1949, n. 143 e s.m..

ART. 6

(Rinvio)

Comma 1)

Per quanto non esplicitamente previsto nella convenzione e nel presente capitolato speciale, le parti contraenti fanno riferimento alla Legge 2 marzo 1949, n. 143 e s.m. e alle ulteriori disposizioni vigenti in materia.

ART. 7

(Clausola compromissoria)

Comma 1)

Tutte le controversie che insorgessero relativamente all'interpretazione ed esecuzione della convenzione sono possibilmente definite in via bonaria tra il Direttore del Parco ed il Professionista.

Comma 2)

Nel caso di esito negativo dei tentativi di composizione di cui al comma 1), dette controversie vengono deferite, nel termine di trenta giorni da quello in cui fu abbandonato il tentativo di definizione pacifica, ad un Collegio arbitrale costituito da tre membri di cui uno designato dal Parco, uno designato dal Professionista ed il terzo, con funzioni di Presidente, designato d'intesa tra le parti contraenti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale competente per territorio.

Parte integrante e sostanziale della deliberazione della Giunta esecutiva del *24 giugno 2013*, n.103.

Il Segretario
f.to ing. Massimo Corradi

Il Presidente
f.to Antonio Caola

Allegato 2)

PARCO NATURALE ADAMELLO - BRENTA (STREMBO)

Prot. n.

Rep. n.

SCHEMA DI CONVENZIONE

contenente le norme e le condizioni per il conferimento dell'incarico di Direzione artistica, relativo all'allestimento della Casa del Parco "Geopark" a Carisolo.

Tra i Signori

1. dott. Roberto Zoanetti, nato a Tione di Trento il 25 aprile 1959, domiciliato per la carica in Strembo, presso la sede del Parco Adamello - Brenta, codice fiscale 95006040224, il quale agisce in rappresentanza dello stesso, nella sua qualità di Direttore, investito dei poteri di stipulazione dei contratti deliberati dalla Giunta esecutiva dell'Ente medesimo, ai sensi dell'art. 14 del D.P.P. 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg,

e

2. dott. Leo Unterholzner della Società EXPONATIROL S.r.l., sede in Lana, Via Prevosto Wieser, 24/a, responsabile e unico amministratore, nato a Chermes (BZ) il 29 agosto 1951, codice fiscale: NTRLEO51M29A0220 e residente a Lana, Via Prevosto Wieser 24/a, Cap. 39011;

- in conformità alla deliberazione della Giunta esecutiva del Parco n. 103 di data 24 giugno 2013 che ha autorizzato la stipula del presente atto; si stipula quanto segue:

CONVENZIONE

Articolo 1

Comma 1)

Il Parco Naturale Adamello Brenta, di seguito denominato "Parco" o "Amministrazione", affida al dott. Leo Unterholzner della Società EXPONATIROL S.r.l., di seguito denominato "Professionista" che accetta, nell'ambito dei lavori di allestimento della Casa del Parco "Geopark" a Carisolo, l'incarico di Direzione artistica, alle condizioni stabilite prioritariamente nella presente convenzione e in secondo luogo nel Capitolato Speciale per l'affidamento degli incarichi di Direttori dell'esecuzione e/o artistici che, previa verifica e sottoscrizione delle parti contraenti, viene allegato alla stessa convenzione quale sua parte integrante sotto la lettera "A".

Comma 2)

Il Professionista deve attenersi alle disposizioni normative vigenti in materia di direzione, misura e contabilità, con particolare riferimento al D.lgs 163/2006 e s.m nonché al relativo regolamento di Attuazione, alla legislazione provinciale in materia di contratti pubblici, nonché alla normativa statale in materia di antimafia. Sarà cura, inoltre, del professionista procedere ai controlli tecnico/amministrativi necessari al

fine del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e ss.mm..

Comma 3)

Si ritiene concluso con la consegna al Parco, da parte del Direttore dell'esecuzione del certificato di verifica di conformità per la parte artistica.

Articolo 2

(Compensi)

Comma 1)

L'ammontare del compenso dovuto al professionista per l'esecuzione dell'incarico oggetto della presente convenzione, al netto degli oneri fiscali e previdenziali da determinarsi nella misura di Legge, comprensivo di tutte le voci risultanti dal preventivo di parcella di data 20 giugno 2013, che viene allegato alla presente convenzione quale sua parte integrante sotto la lettera "B", è determinato nell'importo complessivo di € 13.463,52 (tredicimilaquattrocentosessantatre,52) ed è costituito dalle seguenti voci:

a) Direzione artistica	€ 13.463,52
b) Spese (30% di a))	€ 4.036,05
c) Detrazione sconto 30% su onorari	€ 4.036,05
TOTALE	€ 13.463,52

L'onorario sarà riferito all'importo lordo dei lavori.

Comma 2)

Il compenso di cui al comma 1) è corrisposto dal Parco al professionista previa emissione di fattura e con le seguenti modalità di pagamento:

c) pagamenti in acconto fino al 90% (novanta per cento) del TOTALE indicato al comma precedente, proporzionalmente al progresso delle forniture eseguite, risultante dai successivi stati di avanzamento o da altri documenti contabili;

d) pagamento del saldo corrispondente al residuo 10% (dieci per cento) del TOTALE indicato al comma precedente, dedotti gli eventuali pagamenti di cui alla lettera a), ad avvenuta approvazione del certificato di verifica di conformità, con esito positivo. Le competenze dovute al Professionista sono comunque saldate dal Parco entro un anno dalla consegna, allo stesso, della contabilità finale e degli atti necessari al collaudo quando, per fatto non imputabile allo stesso Professionista, il collaudo non abbia ottenuto l'approvazione da parte del Direttore del Parco.

Comma 3)

Al fine della corresponsione dei pagamenti il Professionista è autorizzato ad emettere la relativa fattura alle seguenti scadenze:

c) per gli acconti di cui alla lettera a) del Comma 2), ad avvenuta emissione degli stati di avanzamento dei lavori o dei documenti equivalenti;

d) per il saldo di cui alla lettera b) del Comma 2), ad avvenuta approvazione del certificato di verifica di conformità per la parte artistica.

Articolo 3

(Assistenza ai lavori)

Comma 1)

Considerata la specialità dell'intervento che obbliga ad una presenza cospicua presso il cantiere, e la natura particolare delle opere, l'Amministrazione concorda con il Professionista, che accetta, di eseguire l'assistenza necessaria minima settimanale, con onere già compreso nelle spese esposte nella parcella di Direzione artistica, di cui all'art. 2 (due).

Articolo 4

(Ripartizione oneri fiscali ed assimilati)

Comma 1)

L'imposta di bollo relativa alla stipulazione della presente convenzione è a carico del Professionista, mentre l'imposta I.V.A. sul compenso sono a carico del Parco, quale destinatario della prestazione.

Con la firma della presente convenzione, il professionista dichiara sotto la propria responsabilità di non trovarsi in condizioni di incompatibilità temporanea o definitiva, con l'espletamento dell'incarico, a norma delle vigenti disposizioni di legge, di non essere interdetto - neppure in via temporanea - dall'esercizio della professione.

Il contraente, a pena di nullità assoluta del presente contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136 di data 13 agosto 2010.

Si stabilisce che il contratto è risolto di diritto (art. 1456 codice civile), in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di bonifici bancari o postali, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni scaturenti dal presente contratto.

La Ditta dovrà comunicare al Parco gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti si impegnano, inoltre, a provvedere a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare il codice CIG (_____), attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, servizi e forniture richiesto dalla stazione appaltante.

Si conviene, inoltre, che qualsiasi pagamento inerente il presente contratto rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori.

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma II, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Redatto in un unico esemplare, letto, accettato e sottoscritto.

Strembo,

IL DIRETTORE
dott. Roberto Zoanetti

IL PROFESSIONISTA
dott. Leo Unterholzner della società EXPONATIROL

Parte integrante e sostanziale della deliberazione della Giunta esecutiva
del 24 giugno 2013, n. 103.

Il Segretario
f.to ing. Massimo Corradi

Il Presidente
f.to Antonio Caola

ALLEGATO A

CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DI DIRETTORI DELL’ESECUZIONE E/O ARTISTICI

ART. 1

(Ambito di applicazione)

Comma 1)

Il presente capitolato reca le clausole contrattuali da applicarsi agli affidamenti di incarichi di direzione lavori a Professionisti esterni al Parco, ulteriori rispetto a quelle previste nella convenzione di affidamento dell’incarico, di seguito denominata “convenzione”.

ART. 2

(Obblighi di informazione)

Comma 1)

Il Professionista è tenuto, in linea con quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di direzione, contabilità e collaudo dei lavori dello Stato e secondo le indicazioni prescritte dall’Amministrazione, ad informare la stessa sull’andamento dei lavori.

In tal senso potranno essere raggiunte intese per la presentazione di sintetiche relazioni o per lo svolgimento di incontri a scadenza periodica, salvo comunque sempre l’obbligo per il Professionista di comunicare tempestivamente all’Amministrazione il verificarsi di eventi o circostanze di rilevante importanza.

Nell’ambito della direzione lavori il direttore dei lavori è chiamato comunque a rapportarsi ai fini di un coordinamento complessivo oltre che con il Parco, con tutti i soggetti interessati ai lavori.

ART. 3

(Modalità di pagamento)

Comma 1)

Tutti i pagamenti saranno effettuati entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento da parte del Parco della fattura emessa dal Professionista o dallo/a studio/società presso il/la quale il professionista è domiciliato.

Comma 2)

Nel caso in cui il pagamento dei corrispettivi maturati non avvenga entro i previsti 30 (trenta) giorni, non per colpa del Professionista, lo stesso è fin d’ora autorizzato ad attivare la cessione del proprio credito presso la Banca che effettua il servizio di Tesoreria del Parco, presentando la fattura vistata dal Direttore del Parco. In tal caso le spese e gli interessi derivanti dalla cessione del credito saranno a totale carico del Parco.

Comma 3)

Nel caso di risoluzione del contratto di appalto dei lavori, l’onorario è commisurato all’importo complessivo dei lavori eseguiti. Il relativo importo è liquidato dopo l’avvenuta approvazione da parte del Parco del collaudo dei lavori eseguiti.

Comma 4)

Nessun compenso o indennizzo spetta al Professionista nel caso in cui i lavori, per qualsiasi motivo non siano comunque iniziati.

ART. 4

(Perizie di variante)

Comma 1)

La progettazione di eventuali varianti da redigersi durante il corso dell'allestimento e la relativa direzione dell'esecuzione saranno affidate al Professionista incaricato della Direzione dell'esecuzione dell'allestimento e al Direttore artistico, previa autorizzazione del Direttore del Parco nel merito.

All'affidamento di tale incarico si provvederà con nota del Direttore del Parco, nella quale sarà indicato anche l'importo da corrispondersi quale compenso, ovvero mediante stipula di atto aggiuntivo, applicando le medesime condizioni previste per il contratto originario, a seconda dello strumento ritenuto più opportuno dallo stesso Direttore.

Comma 2)

Il corrispettivo per le varianti è rapportato alle effettive prestazioni rese.

Comma 3)

Nel caso in cui il Professionista non sia stato incaricato anche della progettazione, egli è tenuto a consultare il progettista per avere tutte le notizie ed informazioni necessarie per la redazione della perizia.

Comma 4)

Nel caso di incarico globale, comprendente la progettazione, nessun compenso è dovuto al Professionista dal Parco Adamello - Brenta qualora la variante progettuale si renda necessaria e/o opportuna a causa di errori od omissioni progettuali.

ART. 5

(Risoluzione per inadempimento)

Comma 1)

Il Parco si riserva la facoltà, consentita dall'art. 1456 del Codice Civile, di risolvere la convenzione qualora il Professionista non svolga con diligenza le funzioni e mansioni previste a carico della Direzione Lavori dalla vigente normativa in materia.

Comma 2)

Qualora il Parco eserciti la facoltà di risoluzione di cui al comma 1), spetta al Professionista, in quanto compatibile, il compenso previsto dall'art. 10 della Legge 2 marzo 1949, n. 143 e s.m..

ART. 6

(Rinvio)

Comma 1)

Per quanto non esplicitamente previsto nella convenzione e nel presente capitolato speciale, le parti contraenti fanno riferimento alla Legge 2 marzo 1949, n. 143 e s.m. e alle ulteriori disposizioni vigenti in materia.

ART. 7

(Clausola compromissoria)

Comma 1)

Tutte le controversie che insorgessero relativamente alla interpretazione ed esecuzione della convenzione sono possibilmente definite in via bonaria tra il Direttore del Parco ed il Professionista.

Comma 2)

Nel caso di esito negativo dei tentativi di composizione di cui al comma 1), dette controversie vengono deferite, nel termine di trenta giorni da quello in cui fu abbandonato il tentativo di definizione pacifica, ad un Collegio arbitrale costituito da tre membri di cui uno designato dal Parco, uno designato dal Professionista ed il terzo, con funzioni di Presidente, designato d'intesa tra le parti contraenti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale competente per territorio.

Parte integrante e sostanziale della deliberazione della Giunta esecutiva del 24 giugno 2013, n.103.

Il Segretario
f.to ing. Massimo Corradi

Il Presidente
f.to Antonio Caola